

Politica per l'acquisto di azioni proprie Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

ULTIMA MODIFICA:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 aprile 2020

Premesse

La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (di seguito “**CR Asti**” o la “**Banca**”) è una società emittente strumenti finanziari negoziati sul mercato “Hi-MTF”, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-MTF SIM S.p.A., segmento Order Driven (“**Hi-MTF**”). CR Asti è altresì un emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, come definiti ai sensi dell’art. 2-bis del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come modificato e integrato ed è quindi una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio ex art. 2325-bis cod. civ.

La Banca è pertanto soggetta alla disciplina generale sull’acquisto delle azioni proprie di cui agli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ., che impongono alla Banca limiti sia quantitativi che operativi, oltre che alla normativa in materia di abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato.

Acquisto delle proprie azioni

Ai sensi dell’art. 2357 cod. civ., i profili di maggior rilievo dell’istituto sono di seguito elencati:

- (a) Limiti. È vietato acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio⁽¹⁾.
- (b) Azioni. Devono essere interamente liberate.
- (c) Autorizzazione. La delibera dell’assemblea ordinaria deve indicare: il numero massimo, la durata (non superiore a 18 mesi) ed il *range* di prezzo.
- (d) Violazione limiti. Impone l’alienazione delle azioni entro un anno dall’acquisto.
- (e) Decisione sull’acquisto. Spetta agli amministratori successivamente all’autorizzazione assembleare.
- (f) Ambito di applicazione. Le disposizioni di cui all’art. 2357 cod. civ. si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Disciplina delle proprie azioni

Si segnala in particolare, ai sensi dell’art. 2357-ter cod. civ., che in caso di acquisto di azioni proprie:

- (a) Diritti. Il diritto di voto è sospeso; il diritto agli utili e di opzione spettano proporzionalmente alle altre azioni.
- (b) Quorum. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo⁽²⁾.
- (c) Riserva indisponibile. Dev’essere almeno pari all’importo delle azioni proprie.
- (d) Atti di disposizione. Gli atti di disposizione compiuti dagli amministratori sulle azioni proprie devono essere previamente autorizzati dall’assemblea ordinaria.
- (e) Patrimonio netto. L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce (con segno negativo).

Si precisa inoltre che l’acquisto di azioni proprie è rilevante anche ai fini delle seguenti normative:

- la disciplina di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998⁽³⁾;

⁽¹⁾ Il limite per il quale le azioni proprie non possono superare il 20% del capitale sociale (art. 2357, 3° comma, cod. civ.) opera per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, quale CR Asti.

⁽²⁾ Ai sensi dell’art. 2357-ter cod. civ. “*Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall’articolo 2368, terzo comma*”. Ai sensi dell’art. 2368, 3° comma, cod. civ. “*Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea*”.

⁽³⁾ L’art. 132 del TUF prevede che gli acquisti di azioni proprie operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, ovvero da una società controllata ai sensi dell’art. 2359-bis del codice civile, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento. Prevede inoltre alcune eccezioni a tale disciplina con riferimento ad alcune fattispecie di acquisti di azioni proprie da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante.

- la disciplina di cui all'art. 2637 cod. civ. in relazione alla fattispecie di "Aggiotaggio";
- la disciplina di cui all'art. 501 cod. pen. in relazione alla fattispecie di "Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul mercato o nelle borse di commercio";
- la disciplina di cui al Regolamento UE 575/2013 (il "**Regolamento CRR**"), che, *inter alia*, disciplina la fattispecie della riduzione dei fondi propri, così come successivamente modificato;
- la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il quale, all'articolo 25-ter (reati societari) introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione a taluni reati societari previsti dal codice civile.

Compete al Consiglio di Amministrazione della Banca, *inter alia*, approvare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie entro i limiti e secondo i termini di cui all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria.

Ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento CRR e del Regolamento delegato UE n. 241/2014, è necessario richiedere a Banca d'Italia un'autorizzazione preventiva al riacquisto di azioni proprie della Banca, entro limiti predeterminati.

Politica per l'acquisto di azioni proprie CR Asti

Articolo 1 – Oggetto della Politica

La presente politica (la "**Politica**") disciplina l'acquisto e la disposizione di azioni proprie da parte della Banca, mediante inserimento di ordini di acquisto o vendita sul mercato Hi-MTF.

Articolo 2 – Finalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie

L'acquisto e la disposizione di azioni proprie da parte della Banca potrà avvenire per le finalità volta per volta preventivamente determinate dal Consiglio di Amministrazione e autorizzate dall'Assemblea degli azionisti, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. il sostegno della liquidità del titolo azionario⁽⁴⁾ e della efficienza del mercato, ivi incluso l'impiego delle azioni proprie acquistate;
2. l'assegnazione di azioni ai soci a titolo di dividendo;
3. l'acquisto di azioni proprie in ottica di investimento a medio-lungo termine per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Banca e delle società controllate;
4. la dotazione di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni ritenute di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Banca e/o le società controllate ovvero per l'assegnazione a dipendenti nell'ambito di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
5. qualsiasi altra finalità che sia oggetto di tutela ai sensi della normativa legislativa e/o regolamentare tempo per tempo applicabile e/o ai sensi delle prassi di mercato tempo per tempo ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 3 – Limiti operativi

La Banca può procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, tramite l'aderente diretto o un altro operatore ammesso a partecipare al mercato, in ogni asta settimanale.

La Banca effettua l'eventuale acquisto o vendita di azioni nel rispetto delle proposte di negoziazione immesse dagli investitori, del principio di efficienza e trasparenza della *price discovery*, nonché delle regole e dei limiti di inserimento ordini previsti ai sensi del Regolamento del mercato Hi-MTF.

Nell'operatività su azioni proprie la Banca opera con modalità tali da garantire la parità di trattamento tra gli azionisti.

⁽⁴⁾ L'acquisto di azioni proprie, nei limiti determinati dall'Assemblea, è finalizzato a supportare la liquidità del titolo, nell'interesse della generalità degli azionisti. In particolare, il sostegno alla liquidità del titolo avviene attraverso il possibile inserimento nel mercato di ordini di acquisto o vendita di azioni, con la continuità ritenuta necessaria per favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni.

Inoltre, la Banca opera con modalità tali da non interferire sulla libera interazione di domanda e offerta e/o incidere sul processo di formazione dei prezzi. A tali fini, l'esecuzione delle operazioni è curata seguendo opportuni accorgimenti sulle modalità di immissione ed esecuzione degli ordini, in termini di dimensioni, tempistica di esecuzione e prezzo.

Resta fermo che i prezzi degli interventi non possono superare i limiti stabiliti dall'Assemblea degli azionisti che autorizza l'acquisto e la disposizione delle azioni proprie.

Articolo 3.1 – Comunicazioni al pubblico delle operazioni

Entro la fine del giorno lavorativo successivo all'ultima giornata di negoziazione la Banca, qualora sia intervenuta sul mercato in acquisto o in vendita, pubblica sul proprio sito internet (www.bancadiasti.it), le seguenti informazioni: (i) data dell'intervento; (ii) controvalore dell'intervento; (iii) tipo operazione effettuata (acquisto o vendita) e (iv) numero di azioni proprie oggetto dell'intervento.

Articolo 4 – Controlli

CR Asti adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole definite nella presente Politica e della normativa in materia di abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 e, più in generale, a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

In particolare, l'unità organizzativa preposta allo svolgimento dell'operatività su azioni proprie determina le operazioni in modo indipendente dagli interessi connessi ai servizi e alle attività di investimento svolti. La Funzione Risk Management – Ufficio Rischi Creditizi e Finanziari verifica periodicamente il rispetto dei limiti operativi e quantitativi connessi alla compravendita di azioni proprie, con riferimento sia al controvalore massimo di azioni che la Banca può acquistare sia al prezzo delle compravendite realizzate.

Articolo 5 – Registrazione delle operazioni concluse

La Banca registra le informazioni relative agli ordini di negoziazione immessi nel sistema ed i relativi contratti conclusi.

Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la consultazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

Articolo 6 – Approvazione e modifiche della Politica

La presente Politica ed ogni successiva modifica della stessa sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di CR Asti.

La Politica è pubblicata sul sito internet della Banca (www.bancadiasti.it).